(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE 2006/725/PESC DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2006

che attua l'azione comune 2005/557/PESC concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 2005/557/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

considerando quando segue:

(1) L'11 luglio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/486/PESC sull'attuazione dell'azione comune 2005/557/PESC concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur [2], che proroga al 31 ottobre 2006 il finanziamento della componente civile.

(2) In attesa della transizione della missione dell'Unione africana verso una operazione delle Nazioni Unite conformemente alla risoluzione 1706 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a norma dell'articolo 2 della decisione 2006/486/PESC il Consiglio ha deciso, sulla scorta della decisione del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana del 20 settembre 2006, di proseguire l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur fino al 31 dicembre 2006.

(3) Per quanto concerne la componente civile, il Consiglio dovrebbe pertanto decidere in merito al finanziamento della continuazione dell'azione di sostegno. Il finanziamento dovrebbe anche coprire, ove necessario, la spesa per un ulteriore eventuale periodo transitorio che precede il trasferimento alle Nazioni Unite.

(4) L'azione di sostegno sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati dall'articolo 11 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'attuazione della sezione II dell'azione comune 2005/557/PESC a decorrere dal 1º novembre 2006 è pari a 1 785 000 EUR.

2. La spesa finanziata dall'importo di cui al paragrafo 1 è gestita in conformità alle procedure della Comunità europea e alle regole applicabili al bilancio, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino proprietà della Comunità. I cittadini di paesi terzi possono partecipare alle gare d'appalto.

3. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1º novembre 2006.

Articolo 2

La valutazione delle eventuali misure transitorie da adottare dopo la conclusione dell'azione di sostegno dell'UE è avviata entro il 31 dicembre 2006.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
E. TUOMIOJA

[1] GU L 188 del 20.7.2005, pag. 46.
[2] GU L 192 del 13.7.2006, pag. 30.